

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2882 del 21 DIC. 2023

DIREZIONE: RISORSE UMANE

OGGETTO: Rettilifica avviso di stabilizzazione del personale precario del Comparto Sanità indetto con delibera n.2458 del 21/10/2023 a seguito della circolare Assessorato Regionale della Salute n. 63583 del 12/12/2023 .

Il Dirigente Responsabile S.S.
Dott.ssa Maria Schinina

Il Direttore della Struttura
Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

Autorizzazione di Budget

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione con Fondi Vincolati

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione sul Piano degli Investimenti

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione su Fondi rischi/oneri

n. _____ sub _____ anno _____

Altro _____

n. _____ sub _____ anno _____

☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☒ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico/Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 21 DIC. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022 e successive proroghe ex Decreti Assessoriali n.28/2023/GAB del 29/06/2023 e n. 32/2023/GAB del 27/10/2023 coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D. lgs n. 502/92 e s.m.i.

Vista la L. R. n. 5/2009.

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con DD.AA. n. 159/2020 del 03/03/2020 e s.m.i

Premesso che con delibera n. 2458 del 21/10/2023 è stato indetto, in esito all'avviso di ricognizione scaduto il 10/07/2023, avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione prioritariamente del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art 20 comma 1 del Dlgs n.75/2017 ed in subordine del personale in possesso dei requisiti di cui all'ar. 1 comma 268 lett.b) della legge n. 234/2021 che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica da Covid- 19 a copertura di vari posti di tutti i ruoli del comparto Sanità.

Che con la citata delibera è stato approvato il relativo avviso pubblicato sulla GURS del 24/11/2023 n. 16 con scadenza del termine di presentazione delle istanze il 27/12/2023.

Rilevato che nell'indizione dell'avviso è stato fatto esplicito richiamo a tutta la normativa vigente che disciplina le stabilizzazioni del personale precario:

- art. 20 comma 1 del Dlgs 75/2017;
- art.1 comma 268 lett.b) della legge n. 234 del 30/12/2021;
- art. 4 comma 9 quinquiesdecies, 9 sexiesdecies, 9 septiesdecies del D,L 29/12/2022 n.198 , convertito con modificazioni dalla Legge 24/02/2023 n.14

nonché alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute in materia:

- direttiva notificata con nota prot. n 24514 del 26/04/2023 attuativa del Protocollo d'Intesa per le stabilizzazioni del personale adottato in applicazione dell'allegato 1, art. 4 della legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe" e dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.,
- Protocollo di Intesa per l'Area della Dirigenza Sanitaria, distinto rispetto al Protocollo riferito al Comparto sopra indicato, notificato con nota dell'Assessorato Regionale n. 30047 del 23/05/2023;
- nota Assessoriale n. 30060 del 23/05/2023 avente ad oggetto Protocollo di Intesa con le OOSS e direttiva attuativa con prot. 24514/2023;
- documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 23/77/CR06/C7 del 10/05/2023 sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all'art. 1 comma 268 lett.b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9 quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9 septiesdecies del Decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 , introdotti dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023 n. 14;

Rilevato che in data 12/12/2023 l'Assessorato Regionale della Salute ha emanato una ulteriore circolare con prot.n 63583, notificata in pari data a tutte le Aziende Sanitarie, avente per oggetto *"procedure di stabilizzazione –valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nelle aziende e negli enti del SSN anche durante l'emergenza Covid"* nella quale viene dallo stesso richiamato e trasmesso il parere espresso con prot. n.18216 del 16/03/2023 dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato per la Funzione Pubblica, che aderisce alla tesi da diversi giudici secondo cui la stabilizzazione, in considerazione della propria peculiare finalità, è destinata soltanto ai lavoratori in regime di effettiva precarietà.

Che nella circolare di cui sopra viene, in particolare, richiamato sia quanto affermato dalla Corte Costituzionale in talune sentenze (cfr. n. 189/2011, n. 167/2013, n. 227/2013 e n. 113/2017), secondo cui *qualunque deroga alla regola dell'assunzione presso una P.A. mediante pubblico concorso (ad. 97 Cost.) è ammessa soltanto nei casi tipizzati dalla legge e le eventuali deroghe devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva* sia la sentenza del Consiglio di Stato n. 872 del 3 febbraio 2020, secondo cui *"l'eliminazione del precariato costituisce, in presenza di determinate condizioni, apprezzabile interesse pubblico idoneo a giustificare l'eccezione alla regola della concorsualità essendo il presupposto della procedura riservata quello dell'assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,*

Precisare che l'avviso come rettificato con il presente atto sarà pubblicato sulla GURS da cui decorreranno i nuovi termini per presentare istanza, fatte salve le domande già presentate entro il termine di scadenza dell'avviso del 27/12/2023, coerenti a quanto modificato, che potranno essere eventualmente integrate.

Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Russo

Il Segretario Verbalizzante

l'esistenza di un lavoro stabile integra un antecedente incompatibile con l'idea stessa di stabilizzazione del personale precario".

Rilevato che, con il suddetto parere, dunque il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel confermare che l'obiettivo prioritario delle procedure di stabilizzazione sia il superamento del precariato e che l'ulteriore finalità della valorizzazione della professionalità acquisita presupponga inscindibilmente l'esistenza di tale condizione di precarietà in rapporto di concomitanza e non di alternativa (Consiglio di Stato sentenza 31/10/2022 n. 9446), ha rafforzato il principio che diversamente, la stabilizzazione, si configurerebbe in un reinquadramento migliorativo di soggetti della P.A. già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi non rientranti nella platea dei lavoratori precari, rendendo eventuale il superamento del precariato che invece giustifica il meccanismo dell'assunzione riservato (cfr. Corte di Cass. Sentenza 08/03/2021 N.6310-Corte dei Conti Abruzzo delibera n. 15/2021/PAR).

Che per quanto sopra la conclusione dell'Assessorato nonché del Dipartimento F.P è *che il lavoratore titolare di un contratto subordinato a tempo indeterminato nelle fattispecie sopra specificate, non sarebbe in possesso del requisito della precarietà conditio sine qua non, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 1 collima 268 lett b) della L. 234/2021 e ss.mm.ii.*

Dato atto che, nel richiamato avviso di stabilizzazione approvato con la delibera 2458/2023, è stato previsto quanto segue: [...] non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza del bando di stabilizzazione sia al momento dell'assunzione".

Che con la previsione di cui sopra anche il dipendente assunto a tempo determinato ma titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una P.A, poteva partecipare alla procedura di stabilizzazione nel caso in cui in costanza di rapporto a tempo determinato si fosse dimesso dal rapporto di ruolo, acquisendo per effetto delle dimissioni, la qualità giuridica di precario indispensabile per essere stabilizzati.

Rilevato che in tal modo la procedura si risolverebbe in un mero reinquadramento migliorativo di soggetti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e quindi non rientranti nella platea dei lavoratori precari, come specificato dall'Assessorato Regionale della Salute nella circolare n. 63583/2023, e dunque in una violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Che pertanto in osservanza delle previsioni espresse dall'Assessorato, può partecipare alle procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 268 lett.b) della legge 234/2021 solo il personale precario del comparto anche quando non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art.2 ter del decreto legge 17/03/2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e che abbia maturato al 31/12/2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31/01/2020 e il 31/12/2022 secondo i criteri di priorità di cui al punto V del Protocollo d'Intesa notificato con nota dell'Assessorato Regionale n.24514 del 26/04/2023 come integrati nella direttiva dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 43887 del 4/08/2023 e che risulti non essere stato titolare di un contratto subordinato a tempo indeterminato nel periodo temporale di riferimento necessario a maturare i requisiti per essere stabilizzati.

Che tale esclusione dei soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera anche nei confronti degli aspiranti alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 75/2017.

Ritenuto necessario, stante che l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antecedente incompatibile con il principio della stabilizzazione del dipendente precario, anche allorchè il lavoratore si sia dimesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dover rettificare l'avviso di stabilizzazione come approvato con la delibera 2458 del 21/10/2023, nel senso di specificare che non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono stati titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nel periodo temporale di riferimento necessario a maturare i requisiti per essere stabilizzati.

Vista l'art. 8 Disposizione finali - dell'avviso di stabilizzazione approvato con la delibera n. 2458/2023 che prevede la facoltà dell'Azienda di modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che i partecipanti possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta e che tale facoltà rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A., la quale fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento (*cf. TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 23 novembre 2022, n. 7249*)

Rilevato che non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione delle istanze e dunque la procedura in itinere, i candidati non hanno maturato interessi meritevoli di tutela.

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996, come modificato dalla L. 20/12/1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

Dare atto della circolare emanata dall'Assessorato Regionale della Salute in data 12/12/2023 con prot.n 63583, notificata in pari data a tutte le Aziende Sanitarie, avente per oggetto *“procedure di stabilizzazione – valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nelle aziende e negli enti del SSN anche durante l'emergenza Covid”* e del parere in essa allegato, espresso con prot. n.18216 del 16/03/2023 dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato per la Funzione Pubblica.

Rettificare l'avviso pubblico approvato con delibera n. 2458 del 21/10/2023 ed indetto, in esito all'avviso di ricognizione scaduto il 10/07/2023, finalizzato alla stabilizzazione prioritariamente del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art 20 comma 1 del Dlgs n.75/2017 ed in subordine del personale in possesso dei requisiti di cui all'ar. 1 comma 268 lett.b) della legge n. 234/2021 che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica da Covid- 19, in scadenza il 27/12/2023 nella parte in cui è previsto quanto segue: [...] non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza del bando di stabilizzazione sia al momento dell'assunzione.

Ammettere a partecipare alle procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 268 lett.b) della legge 234/2021 solo il personale precario del comparto anche quando non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art.2 ter del decreto legge 17/03/2022 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e che abbia maturato al 31/12/2023 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31/01/2020 e il 31/12/2022 secondo i criteri di priorità di cui al punto V del Protocollo d'Intesa notificato con nota dell'Assessorato Regionale n.24514 del 26/04/2023 come integrati nella direttiva dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 43887 del 4/08/2023 e che risulti non essere titolare di un contratto subordinato a tempo indeterminato nel periodo temporale di riferimento necessario a maturare i requisiti per essere stabilizzati.

Precisare che tale esclusione dei soggetti che risultino titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera anche nei confronti degli aspiranti alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 75/2017.